

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO CE E DEL MARCHIO TECNOPROVE
ORGANISMO NOTIFICATO
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N.305/2011

Ed.	Rev.	Data	Redazione	Verifica /Approvazione
1	0	15.01.2013	(SGQ) Servizio Gestione Qualità	(DGE) Direzione Generale

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – MARCATURA CE.....	3
ART. 3 – CRITERI E RESPONSABILITÀ PER L'USO DEL MARCHIO TECNOPROVE.....	4

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce le regole per l'eventuale uso del marchio TECNOPROVE da parte dei produttori a cui la Tecnoprove ha rilasciato certificati di costanza della prestazione o certificati di conformità del controllo della produzione in fabbrica ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 e secondo le modalità descritte nel regolamento Tecnoprove RG.05 Ediz.I.

Art. 2 – Marcatura CE

Il fabbricante per poter apporre il marchio CE sui suoi prodotti da costruzione deve adempiere agli obblighi stabiliti nel Capo III del Regolamento (UE) n.305/2011.

Il fabbricante deve apporre la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) n.305/2011.

In particolare l'articolo 9 riguarda *“Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE”* e riporta quanto di seguito:

- 1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.*
- 2. La marcatura CE è seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che consente, in modo semplice e non ambiguo, l'identificazione del nome e dell'indirizzo del fabbricante, dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione, dal livello o classe di prestazione dichiarata, dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata, dal **numero di identificazione dell'organismo notificato**, se del caso, e dall'uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata.*
- 3. La marcatura CE è apposta sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato. Essa può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura che indichi segnatamente un rischio o un uso particolare.*

Art. 3 – Criteri e responsabilità per l'uso del marchio TECNOPROVE

Per quanto sopra riportato il fabbricante non è obbligato ad apporre il marchio dell'Organismo notificato che ha rilasciato la certificazione ai fini della valutazione e verifica costanza della prestazione dei prodotti da costruzione come indicato nell'articolo 1 del presente regolamento.

Qualora però dovesse decidere di utilizzare il marchio della Tecnoprove dovrà farlo in modo da tale da non contrastare con quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.305/2011 e con quanto riportato nell'art. 15 del regolamento Tecnoprove RG.05 Ediz.I.

In particolare il fabbricante è responsabile nei confronti della Tecnoprove per i seguenti aspetti:

- utilizzo improprio ed ingannevole del marchio Tecnoprove ;
- adozione delle azioni correttive in caso di non conformità nell'uso del marchio Tecnoprove;
- tenere le registrazioni di tutti i reclami relativi all'utilizzo del marchio Tecnoprove e di renderli disponibili in occasione delle visite ispettive di sorveglianza.

La Tecnoprove nel corso delle visite ispettive di sorveglianza verificherà l'utilizzo eventuale del proprio marchio.

Nella figura 1 sotto riportata sono indicate le misure ed i colori del marchio della Tecnoprove, gli ingrandimenti o le riduzione devono essere fatte in modo proporzionato.

colori Marchio TECNOPROVE: Scritte:PANTONE COOL GRAY 8 U
Figure Geometriche: PANTONE RED 032 C

FIGURA 1